

Scambi. Una risoluzione spiega il regime delle merci introdotte in Italia e destinate ai mercati esteri

L'Iva diversifica le lavorazioni

Possibili operazioni dirette anche se c'è il «rappresentante»

Renato Portale

L'esistenza del rappresentante fiscale di un soggetto estero non impedisce allo stesso di effettuare direttamente operazioni in Italia, senza passare attraverso il rappresentante. Tuttavia, l'intervento di quest'ultimo è necessario per la merce introdotta in lavorazione, poi venduta a residenti. Lo stabilisce la

MODALITÀ DIFFERENZIALE

Le variazioni in aumento sono sempre obbligatorie mentre quelle in diminuzione restano facoltative

risoluzione 200 del 3 agosto 2007 con la quale le Entrate confermano la soluzione interpretativa proposta da una società che effettua lavorazioni su beni provenienti dal Regno Unito, destinati alla vendita in Italia e in altri Paesi europei o extraeuropei.

La risoluzione chiarisce le modalità da adottare quando la merce, introdotta in Italia e destinata al mercato estero, rimanga

nel nostro Paese per esigenze commerciali, o quando avvenga l'ipotesi contraria e la merce, originariamente destinata in Italia, viene inviata all'estero.

La risoluzione conferma, anche per le operazioni intracomunitarie, che le variazioni in aumento sono sempre obbligatorie, mentre quelle in diminuzione sono una facoltà del soggetto passivo, che può essere pure l'acquirente intracomunitario.

Una società italiana, che produce e commercializza specialità farmaceutiche, ha presentato un interpello per chiarire il trattamento Iva per le lavorazioni da eseguire in Italia su beni di proprietà di un residente nel Regno Unito, in presenza di un suo rappresentante fiscale.

La società inglese invia in Italia prodotti farmaceutici di sua proprietà che la società italiana confeziona. Dopo la lavorazione, il prodotto finito è destinato a essere ceduto dalla società del Regno Unito in parte a suoi clienti italiani (tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia) e in parte a clienti residenti in altri Paesi, comunitari e non.

I dubbi della società italiana riguardano il trattamento Iva sia quando la merce introdotta è destinata a rimanere nel mercato italiano e si rivela eccedente rispetto agli ordini di lavorazione e viene stornata per essere dirottata sul mercato Ue o estero, sia quando la merce è insufficiente per il mercato interno, così quella che è destinata a clienti comunitari o esteri viene inviata a clienti italiani della società del Regno Unito.

Secondo l'Agenzia, nel caso di variazioni della quantità di materia prima destinata inizialmente al mercato estero e poi dirottata sul mercato nazionale, il comportamento corretto da seguire, per tutti i soggetti coinvolti, è il seguente: 1) il rappresentante fiscale del soggetto estero per regolarizzare l'acquisto intracomunitario è tenuto a effettuare una rettifica in aumento emettendo in unico esemplare un documento sostitutivo della fattura di acquisto; 2) contestualmente, dovrà compilare il modello Intra-2ter relativo alle rettifiche concernenti gli acquisti intracomunitari dei periodi precedenti; 3) la società italiana dovrà

Così l'Agenzia

Risoluzione 200/E del 3 agosto 2007

Il rappresentante fiscale del soggetto Uk interviene nelle vendite interne ma non è coinvolto nelle operazioni di cessioni intracomunitarie o di esportazione. Ai sensi dell'articolo 56 del Dl 331/93 sono applicabili alle operazioni intracomunitarie, per quanto non sia diversamente stabilito dallo stesso Dl 331/93, le disposizioni del Dpr 633/72. Ne consegue che le variazioni in aumento sono obbligatorie ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 633/72. Il rappresentante fiscale per regolarizzare l'acquisto intracomunitario è tenuto a rettificare in aumento l'acquisto iniziale nei modi e nei termini previsti dall'articolo 46, ultimo comma, del Dl 331/93. Contestualmente, dovrà compilare il modello Intra-2ter relativo alle rettifiche concernenti gli acquisti intracomunitari dei periodi precedenti

effettuare le variazioni relativamente alla parte statistica dei modelli Intrastat (se tenuta alla presentazione mensile) e rettificare il registro dei «beni di terzi in conto lavorazione».

Nel caso in cui parte della materia prima di proprietà del soggetto britannico, destinata dopo la lavorazione a essere ceduta a clienti italiani, sia invece ceduta a clienti di altri Paesi comunitari e non, i soggetti italiani dovranno eseguire i seguenti adempimenti: 1) il rappresentante fiscale stornerà l'acquisto intracomunitario iniziale di materia prima operando una variazione in diminuzione secondo l'articolo 26 del Dpr 633/72 (la nota di variazione in diminuzione è una mera facoltà del soggetto passivo); 2) di conseguenza dovrà essere stornato il registro dei «beni propri in lavorazione presso terzi»; 3) saranno quindi effettuate le necessarie rettifiche agli elenchi Intrastat tramite la compilazione del modello Intra-2ter; 4) la società che effettua la lavorazione sarà invece tenuta a modificare i registri dei «beni di terzi in conto lavorazione» intestandoli al committente britannico.

Cassetto fiscale. Pronto il provvedimento dell'Agenzia

Quietanza online per l'F24

Luca De Stefani

Dal 30 settembre i contribuenti potranno prelevare dal cassetto fiscale una «quietanza telematica» dei pagamenti effettuati con il modello F24. La novità è prevista da un provvedimento del direttore delle Entrate in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Ad annunciare è un comunicato stampa diffuso ieri dall'Agenzia. Il documento telematico è riservato ai «contribuenti che utilizzano i servizi online dell'Agenzia (F24 online, F24 cumulativo, F24 web)» e che sono abilitati ad accedere al cassetto fiscale. Questa banca dati è accessibile, da febbraio 2003, ai contribuenti muniti di pas-

sword e codice Pin per consultare le proprie informazioni fiscali collegandosi al sito delle Entrate. Dal settembre 2004, il servizio è stato esteso agli intermediari abilitati a Entratel (articolo 3, comma 3, Dpr 322/98), i quali possono consultare i dati fiscali dei propri clienti.

La quietanza telematica prelevabile dal cassetto fiscale, però, non sarà disponibile per i soggetti

DA SETTEMBRE

Il servizio sarà disponibile per chi paga il modello attraverso gli strumenti telematici delle Entrate

ti che versano l'F24 con i servizi offerti da banche o da posta, come pure le persone fisiche senza partita Iva che pagano ancora con il modello su carta.

Attualmente, nel cassetto fiscale si possono trovare i modelli F23 e F24 pagati dal 1998. Non vi sono solo quelli generati tramite i servizi online dell'Agenzia ma anche quelli pagati tramite i servizi internet offerti da banche e posta. Lo stesso vale per quella su carta, il cui versamento è stato effettuato presso gli sportelli bancari, postali o dei concessionari alla riscossione.

Le ricevute hanno l'usuale grafica dei modelli F23 o F24 e possono essere visualizzate e stampate. Riportano, nella par-

te alta, l'indicazione della data e ora del prelievo dal sito, il codice fiscale del consulente che ha effettuato l'accesso alla banca dati e del soggetto a cui si riferisce il modello. Non vi è, però, nessuna firma o timbro dell'agenzia delle Entrate e non si capisce che il modello è stato prelevato e stampato dagli archivi ufficiali dell'amministrazione finanziaria. Questi documenti dovrebbero continuare a essere prelevabili dal cassetto fiscale anche dopo l'introduzione della «quietanza elettronica». Quest'ultima, per differenziarsi dai documenti disponibili, dovrà fornire più informazioni: ad esempio, timbro, firma e l'indicazione che il prelievo è stato effettuato dal cassetto fiscale.

Il comunicato delle Entrate annuncia che per tutti i pagamenti eseguiti con i servizi online delle Entrate dal 1° ottobre 2006 ed entro il 2007 saranno in-

vati al domicilio fiscale dei contribuenti anche «estratti conto» su carta con tutti i versamenti effettuati. Questo documento sarà riepilogativo e non comprenderà i versamenti effettuati con modalità diverse rispetto all'F24 online, F24 cumulativo e F24 web. Pertanto, se un consulente ha inviato gli F24 per conto dei propri clienti, in parte tramite Entratel e in parte tramite il Cbi bancario, farà bene ad avvisarli che il documento che arriverà dalle Entrate è solo parziale e non comprende anche i versamenti effettuati con il canale telematico di banche e posta.

L'invio su carta del riassunto dei pagamenti al domicilio del contribuente che utilizza il sito dell'Agenzia riguarderà i versamenti effettuati dal 1° ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Poi, le ricevute di pagamento potranno essere prelevate dal cassetto fiscale.

Controllanti: rimborsi solo con garanzie

La controllante di un gruppo con un patrimonio superiore a 235.228.449,54 euro, che può garantire i crediti trasferiti dalle società e compensati nella procedura di liquidazione di gruppo, non può essere esonerata dal presentare la garanzia per il rimborso all'ufficio. Questo perché la procedura di rimborso è diversa dalla regole per la gestione dell'Iva di gruppo.

Così ha risposto, in consulenza giuridica, l'agenzia delle Entrate (risoluzione 202/E del 3 agosto) a una richiesta presentata da una capogruppo di patrimonio elevato, peraltro, totalmente controllata dal ministero dell'Economia e delle finanze.

La società si era lamentata che l'ufficio delle Entrate, a garanzia della domanda di rimborso dell'eccedenza di credito Iva di gruppo del 2002, aveva richiesto una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa con validità fino al 31 dicembre 2007. Secondo la società, l'impresa dovrebbe essere esonerata dall'obbligo di presentare la garanzia per il rimborso, in considerazione della ratio dell'esonerazione prevista per i crediti trasferiti nella liquidazione di gruppo, che si fonda sulla presunta «solidità» e «affidabilità» della capogruppo e sulla sua capacità di farsi garante delle eccedenze di credito compensate nell'ambito del gruppo.

L'Agenzia ha evidenziato come la capogruppo - che può garantire ex articolo 38-bis del Dpr 633/72 i crediti trasferiti dalle altre società, compensati nella procedura di liquidazione Iva di gruppo, ed è esonerata dal garantire i propri crediti compensati nella liquidazione Iva - non può utilizzare l'agevolazione in quanto non prevista dalla legge. Il fatto, poi, che la società - conclude l'Agenzia - sia controllata dal ministero non costituisce valido requisito, previsto dalle norme, per usufruire dell'esonerazione dall'obbligo di garantire i crediti Iva chiesti a rimborso.

R.Po.

Terreni «montani»

Con l'usucapione la tassazione è a doppio binario

Angelo Busani

L'usucapione di terreni agricoli in territori classificati come montani, per effetto del possesso continuato per oltre quindici anni, sconta la tassazione ordinaria come qualsiasi altro trasferimento di terreni agricoli. L'operazione non può quindi beneficiare dell'abbattimento alla misura fissa delle imposte di registro e ipotecaria e dell'esenzione dall'imposta catastale (articolo 4 della legge 346/76 e articolo 9, comma 2, del Dpr 601/73). Il chiarimento arriva dall'agenzia delle Entrate (risoluzione 201/E del 2 agosto 2007).

La tassazione dell'usucapione di terreni agricoli montani è resa particolarmente complicata dal fatto che nel Codice civile è disciplinata sotto due aspetti: 1) vi è una usucapione che matura per effetto del solo possesso continuato per quindici anni (disciplinata dall'articolo 1159-bis, comma 1, del Codice civile) e che prescinde da qualsiasi altro presupposto; 2) vi è inoltre una usucapione che matura in un termine più breve (cinque anni) per effetto di un concorso di presupposti.

In particolare, un acquisto in buona fede (e cioè senza che l'acquirente sappia dell'altrui diritto) di un bene venduto da chi non ne sia il proprietario; l'acquisto sia effettuato in base a un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, debitamente trascritto nei registri immobiliari; l'acquirente permanga, appunto, per cinque anni nel possesso del bene (articolo 1159, comma 2, del Codice civile).

Si tratta di capire se e entrambe queste tipologie di usucapione (oppure a una sola di esse) si applichi il disposto dell'articolo 4 della legge 346/76 (legge in tema di usucapione speciale della piccola proprietà rurale, la quale, tra l'altro, ha introdotto nel Codice civile l'articolo 1159-bis). In base alla disposizione, «ai trasferimenti immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti, che abbiano, realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà diret-

te coltivatrici, singole o associate, sono applicabili le agevolazioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» (vale a dire le imposte fisse di registro e ipotecaria e l'esenzione dalla imposta catastale).

La risposta delle Entrate si fonda sul rilievo che la norma appena riportata si riferisce testualmente a «trasferimenti immobiliari regolarizzati». Si tratterebbe dunque di un'espressione che non potrebbe riferirsi a entrambe le tipologie di usucapione in quanto l'usucapione che matura per effetto del possesso quindicennale non avrebbe nulla a che fare con il concetto di «regolarizzazione»; concetto che, invece, ben si attaglierebbe all'altra tipologia di usucapione, nella quale i presuppo-

COME SCATTA IL PRELIEVO

In caso di regolarizzazione registro e ipotecaria in misura fissa ma niente catastale Normale nelle altre ipotesi

sti al cui ricorrere la usucapione matura (buona fede, titolo idoneo, possesso ultrinquennale) in effetti determinano la «regolarizzazione» dell'acquisto che ha come dante causa un soggetto non proprietario del bene venduto.

Tutte le volte che la procedura usucapitaria è da qualificare in termini di «regolarizzazione», l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria sarebbero dovute in misura fissa, mentre l'imposta catastale non sarebbe applicabile; in ogni altro caso di usucapione invece bisognerebbe applicare la tassazione «normale», vale a dire: il 18% come regola, l'11% se si tratta di imprenditore agricolo professionale, oppure l'1% (di sola imposta catastale, con le imposte di registro e ipotecaria dovute nella misura fissa) per l'acquisto della piccola proprietà contadina.



Vi presentiamo un nuovo indice economico. L'ospitalità.



EVENTIQUATTRO

NUOVI SPAZI DI COMUNICAZIONE PER ECONOMIA, ARTE E CULTURA.

Via Monte Rosa, 91 Milano